

Provincia di Biella

**Concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda, ad uso Agricolo, mediante un pozzo sito in Comune di Roppolo, assentita all'Azienda Agricola Massimo Pastoris, con D.D. 18.01.2013 n. 55. Prat. 361BI.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

*Determina*

di identificare come Concessionario l'AZIENDA AGRICOLA MASSIMO PASTORIS, (omissis).  
 Di approvare il disciplinare di concessione contenente obblighi e condizioni cui deve essere vincolato il rilascio della concessione, sottoscritto dal Sig. Massimo PASTORIS, in qualità di legale rappresentante del Concessionario il 20/09/2012, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale.  
 Di accordare la concessione richiesta, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.373 di Rep. del 20 settembre 2012

Art. - 1 - Quantita' dell'acqua derivabile

La portata massima d'acqua concessa è di 0,5 l/s massimi e 0,27 l/s medi, per un totale di un volume annuo pari a circa 8560 metri cubi.

Art. - 2 – Uso dell'acqua derivata

L'acqua prelevata è destinata ad uso AGRICOLO . (omissis)

Art. - 4 - Modo di presa dell'acqua.

L'opera di presa dell'acqua consiste in n° 1 pozzo in Comune di 13883 ROPPOLO con queste caratteristiche:

pozzo n.	Fg	Mappale	Prof.da pc m	Q max l/s
1	1	499	105	0,5

Art. – 7 – Condizioni particolari cui dovrà' soddisfare la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. (omissis). In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale. Il Concessionario deve :

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; consentire l'accesso da parte di personale della P.A. incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda; comunicare tempestivamente l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti; mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque

danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Biella, 10/02/2014

La Responsabile del Procedimento  
Annamaria Baldassi